

## AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA

### Delibera Assemblea

Atto n. 17

**Oggetto: Approvazione Delibera quadro per l'affidamento in house alla società Centro Marche Acque S.c.r.l. da inviare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge n. 287/1990.**

*Art. 23 bis D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2008, riformato dalla L. 166/2009 – D.P.R. n. 168/2010 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, art. 2.*

L'anno 2010 (duemiladieci) addì 20 del mese di dicembre, alle ore 15.30 in Macerata - Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto del Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato.

Intervengono:

PROVINCIA DI MACERATA	Quota 5%	No			
Comune:	quota %	Sindaco o delegato	Comune:	quota %	Sindaco o delegato
ACQUACANINA	0.40	No	MORROVALLE	2.20	No
APIRO	1.20	Si	MUCCIA	0.52	No
APPIGNANO	1.02	Si	PIEVEBOVIGLIANA	0.54	No
BELFORTE DEL CHIANTI	0.51	Si	PIEVETORINA	1.30	Si
BOLOGNOLA	0.39	No	PIORACO	0.52	No
CALDAROLA	0.70	Si	POGGIO S. VICINO	0.23	No
CAMERINO	3.17	Si	POLLENZA	1.59	Si
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	0.22	No	PORTO RECANATI	1.82	No
CASTELRAIMONDO	1.43	No	POTENZA PICENA	3.24	Si
CASTELSANTANGELO s/N	1.05	No	RECANATI	5.04	No
CESSAPALOMBO	0.50	No	S. SEVERINO MARCHE	5.11	Si
CINGOLI	3.92	Si	SEFRO	0.68	No
CIVITANOVA MARCHE	7.67	Si	SERRAPETRONA	0.68	No
CORRIDONIA	3.22	No	SERRAVALLE DI CHIANTI	1.56	No
FIASTRA	0.92	No	TOLENTINO	4.73	Si
FIORDIMONTE	0.34	No	TREIA	3.02	Si
FIUMINATA	1.35	No	USSITA	0.85	Si
GAGLIOLE	0.44	No	VISSO	1.63	No
MACERATA	9.23	Si	CASTELFIDARDO	3.36	No
MONTECASSIANO	1.60	Si	FILOTTRANO	2.66	Si
MONTECAVALLO	0.57	Si	LORETO	2.30	Si
MONTECOSARO	1.21	No	NUMANA	0.71	No
MONTEFANO	1.03	Si	OSIMO	6.78	Si
MONTELUPONE	1.03	Si	SIROLO	0.81	Si

**Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari**

Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.

Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Incidenza percentuale 64,04 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente, Antonio Secchiari, prende la parola ricordando come l'Assemblea con la delibera in oggetto conferma la scelta passata, di natura strategica, di affidamento in house del s.i.i., ponendo le basi per il rinnovo o la prorogata validità dei precedenti affidamenti. Spiega che la legge ha anticipato al 31 dicembre 2010 la scadenza naturale dell'affidamento del servizio a Centro Marche Acque, poiché vi è la presenza all'interno della società di un socio privato, situazione in via di superamento con l'approvazione del nuovo statuto da parte dei singoli Comuni e dell'acquisizione degli stessi Enti locali delle relative quote.

Il Direttore, Dott. Massimo Principi, evidenzia come su tale tema non ci sia ancora una prassi ed una giurisprudenza da poter seguire, poiché la pubblicazione del Regolamento è recente (mese di ottobre). Conferma quanto detto dal Presidente relativamente alla scadenza per legge dell'affidamento prevista per la fine dell'anno (a tal proposito aggiunge che si chiederà all'Assemblea, al punto successivo, una proroga dell'affidamento, affinché sia completato l'iter procedimentale di conferma delle scelte pregresse limitando il rischio di nuocere alla continuità del servizio per gli utenti). Sottolinea altresì come il quadro normativo sia sufficientemente stabile: l'iter per un affidamento "in house" passerebbe da una delibera di indirizzo con la quale si dimostra perché la rinuncia all'elemento concorrenziale non sia economicamente svantaggiosa per l'utenza. Anticipa come nella relazione, più specificamente nella parte centrale della delibera in esame, si illustrino le motivazioni ostative di un affidamento concorrenziale in grado di non sfavorire l'utente. In base a tali elementi si può procedere con l'affidamento diretto poiché non rileva alcun pregiudizio per l'utenza.

Il Direttore evidenzia inoltre come una società partecipata da un gruppo societario estraneo al territorio e agli Enti locali, sostenga elevati costi di gestione per gli organi societari centrali che ricadrebbero sui servizi gestiti, e quindi sugli utenti. Aggiunge che è stata operata una ripianificazione della prevedibile gestione futura del servizio di Centro Marche Acque al fine di prospettare una situazione economico-finanziaria che consenta il rispetto dei requisiti che la società di gestione deve possedere in base alla normativa affinché sia concesso l'affidamento in house. L'azienda deve:

1. avere tariffe più basse rispetto alla media di settore,
2. chiudere il bilancio in utile,
3. fare investimenti per il servizio per almeno l'80% dell'utile ottenuto.

Il Direttore si sofferma infine sul fatto che è stata prodotta una simulazione sulla gestione del servizio per i prossimi 20 anni da parte di Astea ed Acquambiente, sottolineando come le condizioni siano tutte soddisfatte. Infine, per maggior chiarificazione, legge all'Assemblea il dispositivo della delibera in esame.

Rispondendo ad una domanda di Fabio Lambertucci, Presidente Unidra, il Direttore ed il Presidente Secchiari affermano che per ora non ci sono problemi riguardo l'affidamento del servizio alle società Unidra e SI Marche; la soluzione positiva per Centro Marche Acque sarebbe la conferma più evidente anche degli altri due affidamenti.

Interviene il Sindaco di Potenza Picena, Ing. Sergio Paolucci, che evidenzia come in realtà l'Antitrust abbia rilasciato ben diciotto pareri negativi su venti rispetto a richieste per l'affidamento in house, sottolineando come la volontà sia quella di negare ogni possibile concessione diretta del servizio. La logica prevalente, secondo il Sindaco, è quella dell'affidamento attraverso la procedura ad evidenza pubblica. Sottolinea poi una serie di contraddizioni come ad esempio il fatto che una delle condizioni dell'affidamento in house sia l'organizzazione della società pubblica analoga a quella dei Comuni (requisito del c.d. controllo analogo). Una contraddizione perché significherebbe ingessare l'azienda, ottenendo un risultato opposto a quello che si dichiara, legando di fatto mani e piedi all'azienda. In effetti la logica dei piani triennali, propria degli Enti locali, richiederebbe apposite varianti e quindi attesterebbe l'impossibilità di intervenire rispetto a necessità sopravvenute durante la gestione del Piano. A questo punto il "salvatore della patria" sarà il privato, chiamato ad intervenire di fronte ad una gestione non efficace. La vera battaglia, secondo l'Ing. Paolucci, è rivedere la legge. L'obiettivo dovrebbe essere quello di equiparare le forme pubbliche di gestione a quelle private. La gestione in house con l'attuale normativa è residuale. Il Sindaco evidenzia come tale scelta sia propria dell'Italia, ma non avvenga in altri paesi in Europa.

A questo punto il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione l'approvazione del quarto punto all'o.d.g. "Approvazione Delibera quadro ex art. 23 bis, D.L. 112/2008 per l'affidamento in house al gestore Centro Marche Acque S.c.r.l.":

Presenti: 64,04% su 100.  
Votanti: 64,04% su 100.  
Favorevoli: 64,04% su 100.  
Contrari: nessuno.  
Astenuiti: nessuno.

Stante l'esito della votazione, la proposta è approvata all'unanimità.

## L'ASSEMBLEA

### Vista la normativa di riferimento:

- art. 23 *bis* D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 113/2008, riformato dalla L. 166/2009;
- D.P.R. n. 168/2010 recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- legge Regione Marche n. 18/98;
- Statuto dell'AATO 3, art. 3 lett. *d*) ed *e*), art. 11 comma 1 lett. *p*), art. 15 comma 1 lett. *a*);

### Visti gli atti di riferimento:

- delibere Assemblea Consortile (AC): n. 5/2003, n. 6/2003, n. 5/2005, n. 6/2005, n. 5/2010;
- proposta del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13 dicembre 2010;

### Considerato che:

- con le citate delibere consortili degli anni 2003 e 2005 l'AATO 3 ha affidato il servizio idrico integrato (s.i.i.) a n. 3 società, strutturate come consortili a responsabilità limitata: S.I. Marche S.c.r.l., Centro Marche Acque S.c.r.l., Unidra S.c.r.l.;
- con esse sono state sottoscritte le Convenzioni di gestione del s.i.i., aventi tutte durata ventennale;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 135/2009, convertito nella L. 166/2009, è stato riformato l'art. 23 *bis* della L. 133/2008 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato;
- con deliberazione AC n. 5/2010 l'AATO 3 ha stabilito quanto segue: *“la forma di gestione confermata dall'Assemblea, oggi come in passato, è quella c.d. in house, che vede l'affidamento diretto del servizio idrico integrato alle società di gestione a suo tempo individuate. L'Assemblea dà quindi ampio mandato al Consiglio di Amministrazione affinché:*
  - *ponga in atto quanto necessario per l'adeguamento degli attuali affidamenti alla normativa recentemente modificata, secondo la forma di gestione in house richiamata;*
  - *valuti, fra i diversi percorsi alternativi, la strada migliore per giungere, nei termini di legge, alla conferma degli attuali affidamenti o all'effettuazione di un nuovo affidamento secondo la forma di gestione in house; si avvalga a tal fine della struttura operativa dell'Ente e, ove occorra, data la complessità e la novità della materia in oggetto, si doti delle competenze legali, amministrative ed economiche eventualmente necessarie acquisendole con collaborazioni o incarichi affidati all'esterno.*

*A tal fine il Consiglio di Amministrazione è chiamato a relazionare periodicamente all'Assemblea circa gli avanzamenti della procedura e le eventuali decisioni prese nel merito”;*

- il 24 marzo 2010 l'AVCP ha concluso l'indagine svolta sugli affidamenti in essere del s.i.i. nei diversi territori italiani ed ha sancito, con riferimento all'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata, la conformità al modello *in house* per S.I. Marche e Unidra (Deliberazione n. 52 del 26.11.2008 e n. 16 del 24.3.2010) e la non conformità per Centro Marche Acque (CMA) in quanto, come risulta dalla scheda di sintesi allegata alla comunicazione, “*la clausola in cui i Comuni si impegnano a riservare non più dello 0,5% delle proprie quote a favore di Astea Spa e Acquambiente Marche srl non appare conforme alla normativa vigente*”;
- stante la suddetta difformità dell'affidamento a Centro Marche Acque, l'Assemblea con atto n. 13/2010, ha stabilito il percorso da assegnare al gestore Centro Marche Acque per il necessario adeguamento, prevedendo, attraverso fasi successive, la progressiva trasformazione; in particolare la tempistica assegnata è stata la seguente:
  1. Fase 1. (30 gg. decorrenti dalla comunicazione della decisione assembleare): deliberazione dell'organo competente della società CMA circa l'ingresso diretto dei Comuni nella compagine consortile;
  2. Fase 2. (60 gg. decorrenti dalla conclusione della fase 1): deliberazione dei singoli Consigli Comunali circa:
    - a) L'acquisizione della quota consortile;
    - b) L'approvazione dello Statuto e – se atto separato – della Convenzione per il controllo analogo *ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000*;
  3. Fase 3. (20 gg. decorrenti dalla conclusione della fase 2): rogito notarile circa:
    - a) Cessione della quota dalle aziende consorziate ai Comuni;
    - b) Approvazione e adozione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto consortile nonché – se atto separato – della Convenzione per il controllo analogo;
- ad oggi gli adempimenti effettuati da Centro Marche Acque risultano essere conclusi per quanto riguarda le delibere di tutti i Consigli comunali di recepimento del percorso delineato; manca ancora l'assemblea straordinaria della società che, nel prendere atto di quanto deciso dai Comuni soci, proceda con la cessione delle quote, l'adozione dello statuto e della convenzione per il controllo analogo. Tale adempimento è previsto in esecuzione nelle prime settimane del 2011;
- stante la volontà assembleare espressa nella delibera n. 5/2010 di voler perseguire il modello di gestione secondo il regime giuridico *in house*, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle direttive ricevute, ha intrapreso le occorrenti attività al fine di verificare la compatibilità della società affidataria del servizio con la normativa vigente, avvalendosi all'uopo anche di professionalità esterne;
- in tal senso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CA) del 4 giugno 2010 n. 20/2010 è stato formalizzato l'incarico all'avv. Andrea Fantappiè dello studio legale Alberto Bianchi e Associati di Firenze per la redazione di un parere da cui evincere i possibili percorsi da intraprendere, a fronte delle scadenze stabilite *ex lege* per la cessazione degli affidamenti in essere, conformi e non conformi al modello europeo di affidamento *in house*;
- le risultanze del parere (in relazione all'affidamento a Centro Marche Acque) sono state le seguenti:
  - l'art. 23 bis della legge 133/2008, a seguito delle modifiche apportate in via definitiva dalla legge n. 166/2009, non consente il mantenimento degli affidamenti agli attuali gestori nell'AATO n. 3 Macerata fino alla loro naturale scadenza; in specie, l'affidamento a Centro Marche Acque S.c.r.l., vista la difformità dal c.d. modello *in house providing*, decade irrimediabilmente il 31 dicembre 2010;
  - le condizioni ed i presupposti legali da rispettare, nonché la procedura da seguire per un nuovo affidamento *in house*, risultano semplificati nel Regolamento 168/2010 che consente di affidare subito e nuovamente il servizio idrico integrato *in house*, anche a Centro Marche Acque S.c.r.l., a condizione che:

- sia nel frattempo divenuta una società interamente pubblica, che presenti tutti i caratteri per l'affidamento del servizio tramite l'istituto del c.d. *in house providing*,
  - ricorrano tutti i presupposti indicati negli articoli 2 e 4 del Regolamento 168/2010;
- l'art. 2 del Regolamento Attuativo dispone che “1. *Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.*
- 2. *All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio”;*
- l'art. 4 del Regolamento Attuativo prevede che “2. *Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:*
- a) *alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;*
  - b) *al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;*
  - c) *c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore.*
- 3. *Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.”*
- il tema degli affidamenti *in house* è stato portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nelle diverse sedute consiliari, da ultimo nell'adunanza del 13 ottobre ed in quella del 24 novembre nel corso della quale, a fronte di un quadro normativo ormai ben delineatosi anche con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis, D.P.R. 168/2010, è stato deliberato l'incarico alla società Area S.r.l. per l'assistenza nella redazione:
  - dell'analisi di mercato finalizzata all'approvazione della delibera quadro di cui all'art. 2 del Regolamento;
  - di una verifica delle specifiche condizioni di efficienza che nel caso di specie rendono la gestione *in house* non distorsiva della concorrenza, finalizzata alla richiesta di parere all'AGCM per l'affidamento *in house* ex art. 4 del medesimo Regolamento;
- la presente proposta di approvazione della delibera quadro è richiesta dunque dal citato comma 2 del Regolamento, ai fini del nuovo affidamento *in house* a Centro Marche Acque;

### **Vista l'istruttoria:**

- le indagini compiute dalla società incaricata Area Srl hanno evidenziato quanto segue:
  1. l'analisi svolta è stata suddivisa in due distinte sezioni, la prima consistente in una relazione tecnica del contesto territoriale di riferimento (con particolare attenzione alle caratteristiche sociali, demografiche, ambientali, geomorfologiche che giustificano il mancato ricorso al mercato), la seconda relativa all'indagine di mercato, all'analisi comparativa tra ricorso al mercato e autoproduzione del servizio (c.d. gestione *in house*) e alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 c. 2 l. a), b) e c) del D.P.R. n. 168 del 2010;

2. quanto alla valutazione tecnica del contesto territoriale di riferimento, la relativa analisi, mette in luce il perseguimento dello sviluppo e dell'equità all'interno della comunità locale mediante il mantenimento di un regime in esclusiva del servizio e dalla conservazione dell'attuale assetto gestionale nel territorio ATO 3 Marche:
  - a) dal punto di vista tecnico-gestionale, le infrastrutture gestite da CMA per l'erogazione del servizio, presentano una forte caratterizzazione di "sistema chiuso"; in particolare, l'assetto delle opere funzionali allo svolgimento del servizio evidenziano la carenza di connessioni rispetto agli ulteriori sub-ambiti gestionali;
  - b) i sistemi degli impianti di trattamento reflui, degli impianti di potabilizzazione, delle reti di fognatura e delle reti acquedotto, risultano fortemente frammentati sul territorio, senza un approccio sistemico che possa consentire il perseguimento di vantaggi gestionali derivanti da integrazioni delle gestioni esistenti;
3. stante l'identificazione del contesto nazionale come mercato rilevante dal lato dell'offerta, i principali competitor per un eventuale affidamento del bacino gestito da CMA, sono verosimilmente rappresentati dai grandi operatori industriali nazionali, e più in particolare dalle multiutility quotate;
4. in via presuntiva, facendo riferimento al contesto di mercato gestito da CMA, un'eventuale gestione diretta o indiretta da parte di soggetti industriali quotati con caratteristiche multiutility appare non vantaggiosa per l'utenza a causa di:
  - a) presenza di un sistema delle reti e degli impianti fortemente frammentato sul territorio, senza un approccio sistemico che possa consentire il perseguimento di vantaggi gestionali (economie di scala o di scopo) derivanti da maggiori dimensioni degli operatori;
  - b) possibili fenomeni di "cattura del regolamentatore" a causa della carenza normativa e regolamentare specifica per il s.i.i. in merito alla problematica del transfer price (fenomeno consistente nella possibilità di fissare fra le società del gruppo, prezzi di scambio di beni e servizi diversi rispetto a quelli praticati fra imprese concorrenti nei mercati di riferimento, definiti invece come "normali");
5. poiché dall'analisi del mercato rilevante si giunge alla conclusione che – anche nelle condizioni date – il ricorso al mercato è astrattamente possibile, allora si è reso strettamente necessario passare alla fase successiva, quella dell'accertamento dell'efficacia e dell'utilità dell'affidamento *in house* attraverso un'analisi comparativa;
6. l'analisi di benchmarking, ovvero il confronto delle performance consuntivate da CMA con i risultati economico reddituali di un panel di imprese del comparto idrico prese a riferimento dal Blue Book, evidenzia:
  - a) che la struttura di costo di CMA, in particolare per la componente dei costi operativi, risulta in linea con le peculiarità industriali del settore;
  - b) una significativa incidenza economica degli ammortamenti, generata dalla significativa intensità di capitale investito nel s.i.i.;
  - c) significativa patrimonializzazione della società (apporto di capitale da parte dei soci) che consente di contenere l'incidenza economica negativa della gestione finanziaria;
  - d) margini di redditività positivi ma inferiori alle medie di settore;
7. sulla base delle risultanze dell'analisi comparativa, si ritiene che la gestione di CMA presenti i requisiti di efficienza, efficacia ed economicità necessari affinché all'affidamento *in house* non sia penalizzante per gli utenti del s.i.i.;
8. in base alla pianificazione vigente, per volontà degli enti locali soci di CMA, solo una quota parte degli asset di proprietà CMA è riconosciuta come capitale oggetto di remunerazione ai fini del calcolo della tariffa; in prospettiva di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 168 del 2010, la messa a gara del s.i.i., a parità di tutti gli altri fattori, determinerebbe un livello della tariffa

certamente superiore a quello attuale, poiché sarebbe inevitabile riconoscere la remunerazione tariffaria sul valore contabile netto della totalità degli asset da trasferire;

9. da ultimo, per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 c. 2 l. a), b) e c) del D.P.R. n. 168 del 2010, l'analisi condotta consente di evidenziare in maniera preventiva:
- a) la chiusura dei bilanci in utile; pertanto il requisito richiesto dal punto a), comma 2, dall'art. 4 del Regolamento Attuativo è da intendersi rispettato;
  - b) l'incremento annuale del patrimonio netto conseguente all'assenza di distribuzione degli utili conseguiti, ovvero il loro integrale reinvestimento nel servizio per l'intera durata dell'affidamento; pertanto il requisito richiesto dal punto b), comma 2, dall'art. 4 del Regolamento Attuativo è da intendersi rispettato;
  - c) un piano tariffario con TRM applicata (tariffa media) da CMA inferiore alla media di settore, per tutti gli anni del periodo di affidamento in cui si dispone del riferimento puntuale calcolato nel Blue Book edizione anno 2010; pertanto il requisito richiesto dal punto c), comma 2, dall'art. 4 del Regolamento Attuativo è da intendersi rispettato;

#### **Ritenuto che:**

- le risultanze dell'indagine e dell'analisi condotte e, nel complesso, dell'intero lavoro svolto dalla struttura operativa dell'AATO 3 e dalle professionalità esterne in affiancamento, conducono a ritenere l'affidamento in *house* a Centro Marche Acque quale affidamento del s.i.i. da preferire rispetto alla scelta concorrenziale poiché in grado di mantenere i benefici alla comunità servita, attraverso un servizio ampiamente accessibile, nonché equo;
- l'affidamento in *house* del s.i.i. consente di garantire un servizio meglio rispondente ai bisogni della comunità evidenziando i benefici per lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva del servizio;
- stante la scadenza dell'affidamento in essere a Centro Marche Acque il 31.12.2010, e considerato l'*iter* avviato:
  - da una parte per rendere la società CMA conforme al modello *in house* e
  - dall'altra parte per l'approvazione di nuovo affidamento *in house*,

occorre, mediante apposita e separata deliberazione, assicurare la prosecuzione del s.i.i. in capo alla stessa società per il tempo strettamente occorrente alla conclusione del procedimento di nuovo affidamento;

#### **Adempimenti:**

- la presente proposta di delibera quadro, una volta approvata in sede assembleare, a norma dell'art. 2 comma 3 Regolamento attuativo, verrà pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.ato3marche.it](http://www.ato3marche.it), e mediante affissione all'Albo Pretorio;
- la stessa deliberazione assembleare sarà inviata, in applicazione della suddetta disposizione, all'AGCM ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 e, una volta che la società CMA avrà completato il suo percorso per rendere conforme il suo assetto societario al modello *in house*, sarà successivamente trasmessa alla stessa AGCM anche quanto richiesto all'art. 4 del medesimo Regolamento per la richiesta di parere;

Tutto ciò premesso,

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

f.to Dott. Massimo Principi

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il presente atto non genera impegni di spesa;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera quadro;
2. di ritenere per tutte le motivazioni descritte in premessa che la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità locale nell'ambito del territorio il cui s.i.i. è attualmente gestito da Centro Marche Acque S.c.r.l. e che dunque l'affidamento del s.i.i. *in house* all'interno di detto territorio assicuri maggiori benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale rispetto ad un regime concorrenziale;
3. di prendere atto dei passaggi fino ad ora formalizzati da Centro Marche Acque S.c.r.l. secondo il percorso assegnato con delibera AC n. 13/2010 per l'adeguamento del proprio assetto societario al modello *in house* e di incaricare il Consiglio di Amministrazione dell'AATO (fino alla sua scadenza legale) di verificarne il rispetto;
4. di incaricare il Consiglio di Amministrazione dell'AATO di dare adeguata pubblicizzazione alla presente delibera mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.ato3marche.it](http://www.ato3marche.it), mediante affissione all'Albo Pretorio e successivamente di inviarla all'AGCM ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287;
5. di incaricare il Consiglio di Amministrazione dell'AATO (se non ancora scaduto per legge), una volta che la società Centro Marche Acque S.c.r.l. avrà completato il proprio percorso di ristrutturazione societaria finalizzata all'adeguamento al modello *in house*, di trasmettere alla AGCM la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 168/2010 per la richiesta di parere, finalizzata all'affidamento del servizio *in house* alla società Centro Marche Acque S.c.r.l.;
6. di dichiarare la decisione assembleare immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000, previa separata decisione, per evidente ragioni d'urgenza.

*Allegato: Relazione contenente indagine di mercato e verifica requisiti in house*



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

**IL PRESIDENTE**

f.to Antonio Secchiari

**IL SEGRETARIO**

f.to Dott. Mauro Giustozzi

---

In pubblicazione all'Albo dal  
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

**IL SEGRETARIO**

---

VISTO DI ESECUTIVITA'